



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Impugnazione bando di concorso: ultime sentenze

4 Novembre 2020Redazione

Approvazione della graduatoria definitiva; difetto di interesse al ricorso; presupposti richiesti per la partecipazione; rispetto alle previsioni del bando impeditive dell'ammissione alla procedura dei candidati.

Impugnazione di bando di concorso

In sede di impugnazione di un bando di concorso, non si ravvisano controinteressati fino a quando non si sia proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva, ciò in quanto la mera presentazione della domanda di partecipazione al concorso non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato.

Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n.2792

L'onere d'immediata impugnazione del bando di concorso

L'onere d'immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; detto onere deve invece essere escluso nei riguardi di ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività delle determinazioni, cioè, non produttiva di per sé di alcun pregiudizio certo ed immediato, ma solo eventuale, futuro e incerto, la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativa per l'interessato.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 16/12/2019, n.971

Atto di esclusione dalla procedura selettiva

A fronte dell'impugnazione del bando, di concorso o di gara, ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che la qualifica di controinteressato, quale soggetto che è titolare di un interesse giuridicamente rilevante al mantenimento dell'impugnata esclusione, non si configura in capo al mero partecipante in occasione dell'impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente laddove sia ancora in corso lo svolgimento della gara e, dunque,

la stazione appaltante non abbia fatto contestualmente luogo all'aggiudicazione dell'appalto.

Consiglio di Stato sez. V, 28/08/2019, n.5926

Graduatoria del concorso straordinario

È irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso la graduatoria del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in caso di contestazione della localizzazione di una sede farmaceutica, dovendo un simile profilo essere censurato all'origine mediante l'impugnazione del bando di indizione del concorso.

Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2019, n.4566

Bando di concorso: onere di impugnazione immediata

Nei concorsi pubblici il termine per l'impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, laddove l'onere di immediata impugnazione deve essere circoscritto esclusivamente al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato, con la conseguente correlativa esclusione di tale onere nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione possa essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativo per l'interessato.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 14/06/2019, n.1007

Impugnazione del bando, dei giudizi di non idoneità e dei provvedimenti di esclusione

In caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, giudizi di non idoneità, provvedimenti di esclusione e/o

provvedimenti di non ammissione a successive prove d'esame (come nel caso di specie), deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del gravame inizialmente proposto. Infatti, fermo restando l'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi - sussiste inequivocabilmente anche l'onere del concorrente di impugnare, entro il termine di legge, il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale.

Tale principio trova origine essenzialmente nel rilievo che l'atto conclusivo del procedimento concorsuale non può ritenersi travolto dall'eventuale annullamento di atti presupposti. Unica eccezione a tale regola con conseguente non necessità di impugnazione dell'atto finale della procedura concorsuale in caso di impugnazione dell'atto preparatorio è rappresentata dall'esistenza fra i due atti di un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente.

Diversamente, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa **sequenza procedimentale** in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venire meno la necessità di procedere ad una corretta impugnazione dell'atto finale, pena l'improcedibilità del ricorso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 10/06/2019, n.7490

Clausole del bando che stabiliscono i criteri di valutazione

Le clausole che stabiliscono i criteri per la valutazione dei candidati non ledono immediatamente l'interesse dei concorrenti e, come tali, possono essere impuginate solo congiuntamente all'atto che definisce l'iter procedimentale; un onere di immediata impugnazione sussiste solo in relazione a quelle prescrizioni che precludono (anche di fatto) la stessa partecipazione dell'interessato alla procedura; eccettuata questa ipotesi il generale regime di impugnazione tipico

delle procedure di selezione prevede, dunque, che il dies a quo decorra dalla data di conoscenza dell'esito della comparazione, ovvero dalla conoscenza del provvedimento di approvazione della graduatoria, quale atto che rende concreto e attuale l'effetto pregiudizievole e percepibili gli elementi di contenuto che ne precisano l'esatta portata lesiva.

Consiglio di Stato sez. III, 10/04/2019, n.2366

Quando va respinta l'impugnazione della partecipazione ad un bando di concorso?

Il ricorso mediante il quale sia impugnata l'esclusione dalla partecipazione ad un bando di concorso deve essere respinto qualora, dalla trattazione della causa, emerga l'insussistenza dei presupposti richiesti per la partecipazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/02/2019, n.1499

Presentazione della domanda di partecipazione concorso

A fronte dell'impugnazione di un bando di concorso non possono ravvisarsi controinteressati in senso tecnico - ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato - sintantoché non si sia proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva; la semplice presentazione della domanda di partecipazione - cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l'effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l'ipotetica chance di superarlo- sotto questo profilo non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato ma, al più, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio.

Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864

Le clausole del bando di concorso

adottate in carenza di potere

Deve procedersi alla diretta disapplicazione di **clausole del bando** non meramente illegittime bensì adottate in carenza di potere, a maggior ragione ove collidano con principi fondamentali costituzionali, con la conseguenza che ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'esclusione dal concorso non rileva la mancata impugnazione del bando stesso, che contiene la clausola escludente.

Consiglio di Stato sez. IV, 13/08/2018, n.4916

Clausole del bando di concorso direttamente ostative all'ammissione degli interessati

L'onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativo per l'interessato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/07/2018, n.7332

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl